

Ddl di Bilancio 2023. Il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie sostanziali

L'articolo 40, rubricato: «Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie», consente, in deroga all'ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, di regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata) mediante la rimozione dell'irregolarità o dell'omissione e il pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile. Il versamento può avvenire in un'unica soluzione o a rate; la regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

Commercialisti. Sul regime transitorio dividendi da partecipazioni qualificate,

bene principio di diritto 3/2022 dell'Agenzia delle entrate

Il Consiglio nazionale dei commercialisti apprende con favore la pubblicazione avvenuta ieri del principio di diritto n. 3/2022 dell'Agenzia delle Entrate in materia di regime transitorio dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate. Il principio supera la precedente interpretazione contenuta nella risposta a interpello n.454 del 16.09.2022.

È stato quindi chiarito che per godere del regime transitorio di tassazione degli utili prodotti antecedentemente al 2008 è sufficiente la delibera assembleare di distribuzione e non anche il pagamento, così come peraltro previsto dal dettato normativo.

Crediti d'imposta “Caro energia”. La procedura per l'invio telematico delle comunicazioni delle cessioni aggiornata ai decreti-legge “Aiuti-Ter” e “Quater” | Le

nuove scadenze per l'utilizzo

Nuove disposizioni, tra le più recenti i decreti-legge "Aiuti-Ter" e "Quater", hanno riconosciuto alle imprese ulteriori crediti d'imposta, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel 2022 per l'acquisto di energia elettrica, gas e carburanti.

Si tratta, in particolare dei seguenti crediti:

- a) credito d'imposta a favore delle imprese "energivore" (ottobre/novembre 2022), di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2022, pari al 40% delle spese sostenute;
- b) credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (ottobre/novembre 2022), di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 144 del 2022, pari al 40% delle spese sostenute;
- c) credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre/novembre 2022), di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 144 del 2022, pari al 30% delle spese sostenute;
- d) credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre/novembre 2022), di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 144 del 2022, pari al 40% delle spese sostenute;
- e) credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022), di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 144 del 2022, pari al 20% delle spese sostenute.

I citati crediti d'imposta di cui alle precedenti lettere da a) a d) sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 30 giugno 2023; il credito d'imposta di cui alla lettera e) è utilizzabile entro il 31 marzo 2023.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 37/38 del 2022

In questo numero:

Speciale – Decreti-legge “Aiuti-ter” e “quater”

– Decreto-legge “Aiuti-ter” convertito in legge

Le principali misure

Il testo del Decreto-Legge 23 settembre 2022, n. 144, conv., con mod., dalla Legge 17 novembre 2022, n. 175, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», coordinato con le norme richiamate o modificate

Il provvedimento contiene, oltre alle importanti misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti, la proroga sia dei termini previsti per regolarizzare, senza addebito di sanzioni ed interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta previsto per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, sia dei termini per l'applicazione delle disposizioni che hanno stabilito l'esonero, inizialmente non oltre il 31 dicembre 2021, dalle autorizzazioni in materia di beni culturali e di immobili ed aree di interesse paesaggistico, per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione e di somministrazione di pasti e di bevande, di cui all'articolo 5 della legge n.

287 del 1991.

– Decreto-legge “Aiuti-quater”

Il testo del Decreto-Legge 18 novembre 2022, n. 176, recante: «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica», coordinato con il testo della Relazione illustrativa

All'interno del provvedimento è contenuto l'innalzamento fino a 3 mila euro dell'esenzione fiscale dei fringe benefit aziendali, la proroga fino a fine anno dei crediti d'imposta per le imprese che acquistano energia elettrica e gas, la proroga del taglio delle accise, la possibilità per le aziende di richiedere la rateizzazione delle bollette, e un contributo fino a 50 euro per gli esercenti che acquistano un registratore telematico, nonché un intervento a sostegno del terzo settore e l'esenzione delle imposte di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi a favore delle popolazioni colpite da emergenze. Prevista anche l'anticipazione della rimodulazione del Superbonus al 90%. Anticipazione della rimodulazione al 90% per le spese sostenute nel 2023 per i condomini e introduzione della possibilità di accedere, anche per il prossimo anno, al beneficio da parte dei proprietari di singole abitazioni, a condizione che si tratti di prima casa e si trovino sotto una determinata soglia di reddito (15mila euro l'anno innalzandole in base al quoziente familiare). Il superbonus si applica invece al 110% fino al 31 marzo 2023 per le villette unifamiliari che abbiano completato il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022. Per i condomini il 110% si applica per chi delibera in assemblea e presenta documenti (Cilas) entro il 25 novembre 2022, mentre diventa del 90% per coloro che non hanno deliberato in assemblea fino ad oggi, in considerazione del decreto Aiuti-quater.

Il settimanale, infine, pubblica la circolare n. 36 E del 29 novembre 2022, nella quale l'Agenzia delle entrate, fornisce

ulteriori chiarimenti e risposte ai quesiti sulla disciplina dei crediti d'imposta, cd. bonus energia e gas, previsti a sostegno delle imprese particolarmente danneggiate dall'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale. Nel documento di prassi un riepilogo della disciplina dei bonus energia e gas dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge "Aiuti-ter" convertito in legge e dal successivo decreto-legge "Aiuti-quater".

Ddl di Bilancio 2023. La definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari)

L'articolo 38 del disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» consente di definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della norma in esame, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data.

Manovra 2023: Commercialisti, bene impianto complessivo

“Un impianto normativo nel complesso positivo, che ovviamente potrà essere migliorato in sede parlamentare con ulteriori misure frutto anche dei contributi provenienti da parti sociali, categorie professionali e altre organizzazioni”.

È il giudizio sulla legge di Bilancio espresso dal Consiglio nazionale dei commercialisti, presieduto da Elbano de Nuccio, in un documento inviato a Camera e Senato. Giudizio positivo che, a parere della categoria,

“va innanzitutto rivolto agli interventi di riduzione della pressione fiscale e, segnatamente agli interventi tesi ad ampliare la platea dei contribuenti ammessi al regime forfettario nonché alle misure di sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti consistenti nella riduzione del cuneo fiscale sul lavoro e nella riduzione dal 10 per cento al 5 per cento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato”.

Ddl di Bilancio 2023. Le modifiche al regime forfettario (con una raccolta

della prassi in materia)

L'articolo 12, rubricato «Modifiche al regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni» innalza a 85 mila euro, la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un'imposta forfettaria del 15 per cento sostitutiva di quelle ordinariamente previste. La disposizione prevede inoltre che tale agevolazione cessa immediatamente di avere applicazione per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro, senza aspettare l'anno fiscale seguente.

Parte dalla Camera la corsa per l'approvazione della legge di bilancio 2023

Presentato alla Camera dei Deputati il disegno di legge n. 643, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025».